

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

# **Il Controllo del benessere animale durante il trasporto**

## **TRASPORTABILITA' DEGLI ANIMALI**

**Dott.a Sara Chendi - Dirigente Veterinario - AUSL Ferrara – Igiene degli Allevamenti  
e delle Produzioni Zootecniche**

31 maggio 2013 – Polo formativo – Via Comacchio 296 - Ferrara

# Benessere su tutta la filiera

## Allevamenti

Direttiva 98/58/CE  
**Protezione degli animali  
negli allevamenti**

Decreto Legislativo 26  
MARZO 2001 N° 146

## Trasporto

Regolamento 1/2005  
**Protezione degli animali  
durante il trasporto**

Decreto  
Legislativo n.  
151 /2007.

## Macellazione

Direttiva 93/119/CE  
**Protezione degli  
animali durante la  
macellazione**  
Dal prossimo anno  
Regolamento  
1099/2009

Decreto Legislativo  
n. 333 /98.

# Norme trasversali

## Norme in materia di igiene degli alimenti

**Regolamento (CE) N. 853/2004 norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.**

**Regolamento (CE) N. 852/2004 norme specifiche in materia di igiene degli alimenti**

## Norme sui controlli

**Regolamento (CE) N. 854/2004 norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.**

**Regolamento (CE) N. 882/2004 norme sui controlli sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali**

**Compiti ispettivi e di controllo previsti dalle norme specifiche per ogni settore**

# Norme di riferimento

Legislazione penale relativa al  
maltrattamento degli animali

Legge 189/2004

Art. 544 – art 727

**Applicabile in  
concorso con  
norma speciale**

# Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

## Art.2

### **Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali**

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) **adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;**

# Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

**Allegato**

**Punto 4**

***“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario”***

# SANZIONI DLGS N° 146 /2001

## Art.7

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

### Art. 3

Condizioni generali per il trasporto di animali:

*“Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.*

*Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:*

***(b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;***

*(e) il personale che accudisce gli animali (...) espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;”*



# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

### Art. 6 comma 3

**Trasportatori:**  
*“I trasportatori trasportano gli animali conformement e alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.”*

### Art. 8

#### Comma 1:

*“I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I (Commento: disposizioni sull'idoneità al trasporto) e capo III, sezione 1 (Commento: trattamento degli animali) riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.”*

#### Comma 2:

*“I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. (...)”.*

# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

### Art. 9

**CENTRI DI RACCOLTA** (= luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare)

**Comma 1:** *“Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1.”*

# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Allegato I,  
capo I

**Idoneità al trasporto: Punto 1**

*“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.”*

# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Allegato I,  
capo I

### Casi di non-trasportabilità assoluta

(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005 - all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

**Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, in particolare:**

**animali non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto**

**animali che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso**



# Requisiti nel trasporto

Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007



**Sono considerati non idonei  
al trasporto superiore a 100 km:**

- ▶ **SUINI** di meno di **tre** settimane
- ▶ **OVINI** di meno di **una** settimana
- ▶ **VITELLI** di meno di **dieci** giorni

# Requisiti nel trasporto

## Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

➔ In questi casi non esiste nessuna discrezionalità da parte del allevatore e del veterinario

In particolare nel caso di animali non in grado di camminare o altre situazioni simili, dove il dolore o l'esaurimento sono manifesti, il veterinario competente non deve autorizzare il trasporto.

➔ Gli animali non idonei al trasporto sono sottoposti alla macellazione speciale di urgenza o all'abbattimento sul posto.









# Trasportabilità con prescrizione veterinaria

(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005  
- all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

- In casi dubbi il veterinario verifica se l'animale è idoneo al trasporto o meno
- Se l'animale è ritenuto idoneo, in quanto **solo lievemente malato o ferito**, il veterinario deve certificare idoneità del animale mediante apposito modulo **„Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi“**
  - Tale modulo viene anche firmato dal allevatore/detentore e dal trasportatore.
  - Il veterinario rilascia il certificato in duplice copia (una rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello)

**Allegato I**

**ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI  
AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)**

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_ attesta di essersi  
recato il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso l'allevamento  
\_\_\_\_\_ codice aziendale \_\_\_\_\_ sito nel comune di  
\_\_\_\_\_ di proprietà/condotto dal sig.  
\_\_\_\_\_ e di aver autorizzato lo  
spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (specificare nome ed  
indirizzo) \_\_\_\_\_  
dell'animale sotto indicato:

SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

ANAMNESI:

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:

**L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI  
CARICO E DI TRASPORTO:**

1. invio tempestivo al macello;
2. preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
3. carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005
4. durante le operazioni di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

Data \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO  
(timbro e firma)

Letto e sottoscritto per accettazione  
IN FEDE

ALLEVATORE/DETENTORE

IL TRASPORTATORE




# Responsabilità/Misure da intraprendere VETERINARIO UFFICIALE

Il veterinario ufficiale al macello deve accertare che al momento del carico l'animale fosse idoneo o meno:




se non idoneo al momento del carico:  
c'è l'obbligo di sanzione al detentore e  
al trasportatore



se ancora idoneo al momento del carico  
ma si è ferito durante il trasporto:  
sanzione comunque al trasportatore

# Responsabilità/Misure da intraprendere ALLEVATORE

- prestare le cure dovute all'animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario;



- inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto




- non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili.

# Responsabilità/Misure da intraprendere GESTORE DEL MACELLO

(Dec. Lgs. 333/98) impedire lo scarico di animali coscienti con catene/funi



(Reg. 1/2005, Art. 8) verificare rispetto dell' idoneità e trattamento animali"  
Controllare tutti gli animali che arrivano.



(Reg. 853/2004) deve avvertire il veterinario ufficiale del arrivo di animali "in condizioni non soddisfacenti di benessere" e deve "adottare le misure appropriate" per evitare la reiterazione




# Responsabilità/Misure da intraprendere TRASPORTATORE


Deve trasportare al macello solo animali idonei al viaggio previsto



Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili




Se trasporta animali accompagnati dal certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" lo deve firmare anche lui



Non deve trasportare animali in "condizioni (...) tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili"

# Responsabilità/Misure da intraprendere ALLEVATORE


Deve prestare le cure dovute al animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario



Deve inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto



Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili



Per animali lievemente malati/feriti deve chiamare un veterinario per valutare idoneità al trasporto.



Firmare "Attestazione di idoneità al trasporto"

## Responsabilità/Misure da intraprendere VETERINARIO DELL'ALLEVAMENTO

Deve compilare e firmare il certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" SOLO nel caso in cui si tratta di animali idonei

# Le nuove linee guida europee

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti



[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_1786\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1786_allegato.pdf)

